



## **Deliberazione del Commissario Straordinario del 16-06-2016 n. 39**

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione dell'atto di transazione per la definizione in via transattiva della controversia con L.D. di cui al giudizio R.G. n. 3943/2011 definito con Sentenza del Tribunale di Firenze sez. Lavoro n. 468/2016 (rif. 54/11).

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

#### **PREMESSO** che:

- con ricorso notificato in data 21.11.2011 L.D. (identificata nell'allegato A) chiedeva al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, in tesi, di accertare e dichiarare, anche con sentenza costitutiva, l'intervenuta costituzione con il Comune di Sesto Fiorentino di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Categoria C1, a far data dal 19.10.2001, e condannare l'amministrazione alla immissione della ricorrente nei ruoli del personale a tempo indeterminato, nonché accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, anche ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, con ricostituzione della carriera ai fini giuridici ed economici e con regolarizzazione della sua posizione previdenziale assistenziale e contributiva, in ipotesi, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione di una somma a titolo di risarcimento danno (ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001), e condannare il Comune di Sesto Fiorentino al pagamento della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze stipendiali spettanti con riferimento al periodo di lavoro svolto come co.co.co. e condannare il Comune di Sesto Fiorentino alla corresponsione delle suddette somme con interessi e rivalutazione monetaria;
- con determinazione del Direttore dell'Istituzione SestoIdee n° 20 del 31.10.2012, Reg. Gen. n. 1105 del 31.10.2012 il Comune di Sesto Fiorentino determinava di resistere al suddetto ricorso;
- in esecuzione della suddetta determinazione il Comune di Sesto Fiorentino si costituiva nel giudizio iscritto al R.G. n. 3943/2011 del Tribunale di Firenze, chiedendo che fossero respinte tutte le domande di controparte;

**DATO ATTO** che il suddetto giudizio è stato definito con la Sentenza n. 468/2016 con la quale il Tribunale di Firenze ha condannato il Comune di Sesto Fiorentino a pagare la somma di €. 25.621,32 a titolo di differenze retributive, €. 8.437,02 a titolo di TFR ed €. 27.228,75 a titolo di risarcimento del danno, somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, oltre ai quattro quinti delle spese di lite, respingendo invece la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la conversione del contratto nullo in contratto a tempo indeterminato ed il ripristino del rapporto di lavoro e dichiarando inammissibile la domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze contributive;

**RILEVATO** che controparte ha proceduto a notificare al Comune di Sesto Fiorentino la suddetta Sentenza in data 26 maggio 2016;

**RILEVATO** altresì che controparte ha avanzato una proposta transattiva in base alla quale la ricorrente, a condizione della rinuncia all'appello da parte dell'Amministrazione, è disposta a rinunciare alla corresponsione della somma dovuta da sentenza a titolo di TFR, nonché alla rivalutazione monetaria sulle somme dovute e parzialmente agli interessi legali che dovrebbero decorrere dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, anziché dalle singole scadenze dei ratei;

**EVIDENZIATO** che il legale dell'amministrazione, Avv. Franco Zucchermaglio, con il parere del 13.6.2016, allegato B, ha rilevato l'opportunità di addivenire alla soluzione transattiva della vertenza, alle condizioni e nei termini di cui all'atto di transazione allegato C, considerato che la Sentenza è censurabile e potrebbe essere appellata soltanto nel capo in cui il Comune di Sesto Fiorentino è stato condannato al pagamento di €. 8.437,02 a titolo di TFR, poiché, come eccepito in giudizio, trattasi di somme non dovute dall'Amministrazione, cui la ricorrente rinunciarebbe in base all'accordo transattivo, rilevando altresì che sugli altri capi della sentenza proporre appello sarebbe rischioso e dunque non opportuno, poiché la decisione appare conforme alla giurisprudenza maggioritaria in materia;

**DATO ATTO** che accettando la suddetta proposta transattiva, non solo l'Amministrazione non sarebbe tenuta a corrispondere le somme a titolo di TFR senza necessità di proporre impugnazione, ma verrebbe altresì ad evitare il pagamento della rivalutazione monetaria e di buona parte degli interessi legali sulle somme dovute, con un risparmio di circa €. 20.000,00 rispetto a quanto dovuto sulla base della sentenza di cui trattasi;

**RILEVATO** che in base all'atto di transazione allegato c, il Comune di Sesto Fiorentino corrisponderà alla ricorrente la somma omnicomprensiva di €. 69.112,68, anziché la somma di circa €. 90.000,00 dovuta in base al disposto della sentenza di condanna di cui trattasi;

**RILEVATO** altresì che il Comune riconoscerà alla ricorrente le somme di cui all'atto di transazione a puro titolo transattivo e senza che ciò costituisca comunque riconoscimento della fondatezza delle ragioni altrui;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto, l'opportunità di procedere alla definizione in via transattiva della lite in oggetto, secondo le condizioni di cui all'atto di transazione Allegato C, che sarà sottoscritto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui all'art. 66 dello Statuto Comunale, dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione competente per materia;

**VISTO** l'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedono quindi al finanziamento della rispettiva spesa;

**RITENUTO** che nella fattispecie in oggetto ricorrono i presupposti di cui al citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. e che pertanto è possibile procedere al finanziamento della somma complessiva di €. 69.112,68, quale somma dovuta ai sensi del combinato disposto di cui alla sentenza esecutiva n. 468/2016 e dell'atto di transazione Allegato C, provvedendo al relativo finanziamento con applicazione di quota parte dell'avanzo d'amministrazione accantonato per le passività potenziali;

**VISTO** il D.P.R. del 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dott. Antonio Lucio Garufi Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

**VISTI** i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato in data 16 giugno 2016 e allegato alla presente deliberazione (Allegato D);

**CON** i poteri spettanti al Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

### **DELIBERA**

- 1) Di riconoscere, per tutto quanto riportato in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla condanna al pagamento come espressa nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) Di condividere e fare proprie le considerazioni svolte nel parere del Dirigente dell'Avvocatura Comunale del 13.6.2016 allegato B;
- 3) Di procedere alla definizione in via transattiva della lite in oggetto, secondo le condizioni di cui all'atto di transazione Allegato C, parte integrante del presente atto;
- 4) Di approvare l'atto di transazione allegato C, parte integrante del presente atto;
- 5) Di dare atto che la spesa derivante dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio pari ad €. 69.112,68 è finanziata con applicazione di quota parte dell'avanzo d'amministrazione accantonato per le passività potenziali;
- 6) Di incaricare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione di procedere alla sottoscrizione dell'atto di transazione allegato C;
- 7) Di incaricare i Dirigenti dei Settori competenti di predisporre gli atti successivi, conseguenti e necessari per l'esecuzione del presente atto;

- 8) Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti di Firenze e al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) Di pubblicare il presente atto omettendo l'Allegato A, l'allegato B, l'allegato C e l'allegato D;

**DELIBERA altresì**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

**Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 16-06-2016 n. 39.**

**Oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione dell'atto di transazione per la definizione in via transattiva della controversia con L.D. di cui al giudizio R.G. n. 3943/2011 definito con Sentenza del Tribunale di Firenze sez. Lavoro n. 468/2016 (rif. 54/11).”**

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

Sesto Fiorentino, 14-06-2016

Il Responsabile del Procedimento  
f.to FRANCO ZUCCHERMAGLIO

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Sesto Fiorentino, 16-06-2016

Il Dirigente/Responsabile  
f.to FRANCO ZUCCHERMAGLIO

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Sesto Fiorentino, 16-06-2016

Il Dirigente/  
Responsabile del Servizio Ragioneria  
f.to LUCA LAZZARINI

---

---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario  
f.to ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale  
f.to LUCA LAZZARINI

---

---

*Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.*